



Mercoledì 16/02/2022

Omessa dichiarazione: la responsabilità è sempre del contribuente. L'obbligo dichiarativo non si trasferisce alle persone incaricate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.

Inoltre, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.

Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione, dunque, non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la Sentenza n. 4973 del 13 gennaio 2022.

<https://www.cortedicassazione.it>